PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI MASON VICENTINO

# ALLEVAMENTO GALLINE OVAIOLE DITTA QUARESIMA SOCIETA' AGRICOLA-MASON VICENTINO VIA COLOMBARE

L.R. 10/99, DGR VENETO 1624/1999, D.Lgs N. 152/2006 E SUCC.VI

## STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

## INTEGRAZIONE

Il tecnico incaricato

dott.agr. Viero Alberto

Dr.agr. Viero Alberto-via Roma 10-36030 Lugo di Vicenza-cel. 3389978166

INDICE


| | | |
|---|---|---|
| 1)PREMESSA | PAG. | 3 |
| 2)QUADRO PROGRAMMATICO INTEGRAZIONE | PAG. | 3 |
| 3)QUADRO PROGETTUALE INTEGRAZIONE | PAG… | 19 |
| 4)QUADRO AMBIENTALE INTEGRAZIONE | PAG… | 24 |
| 5)AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE INT. | PAG | 30 |


ALLEGATI

## 1)PREMESSA

Con lettera protocollo n.31212 della provincia di Vicenza, in data 7 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del D. Lgs 152/2006, sono state richieste alcune integrazioni in relazione allo studio di impatto ambientale presentato dalla ditta.
Con il presente elaborato si cercherà di dare risposta alle integrazioni richieste seguendo l'ordine esposto nella Vostra richiesta di integrazioni.

## 2)QUADRO PROGRAMMATICO INTEGRAZIONE

### a) Analisi degli elaborati relativi al PTRC approvato ed a quello riadottato (cosiddetta variante paesaggistica), nonché al PTCP.

Il PTRC vigente (1986-1992), approvato nel 1992, risponde all'obbligo emerso con la legge 8 agosto 1985, n.431 di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali.
Il PTRC si articola per piani di area, previsti dalla legge 61/85, che ne sviluppano le tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all'organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente.

### il piano: obiettivi e modello programmatico

### -la logica del piano

Il piano delinea documenti prevalentemente di indirizzi, che definiscono un quadro generale di compatibilità, all'interno del quale si collocano le direttive per le politiche regionali e comunali e rinvia alla pianificazione subordinata il compito di definire nel dettaglio le decisioni di trasformazione a livello urbanistico locale, nel rispetto di predefinite aree strategiche caratterizzate da specifiche problematiche riconosciute di interesse regionale.

**-La “valenza paesistica” del P.T.R.C.**

La legge 431 ripropone il tema della progettazione del paesaggio facendo riferimento ai piani paesistici ex legge 1497, ma proponendo anche, in alternativa, un nuovo strumento: il “piano urbanistico territoriale con particolare attenzione ai valori paesistici”.
La Regione del Veneto ha ritenuto che i “piani paesistici” siano strumenti non più atti a risolvere un problema che presenta una pluralità di obiettivi e di implicazioni non presenti nell’esperienza del legislatore del 1939 e ha pertanto scelto la strada del piano urbanistico territoriale, in quanto ha ritenuto che la legislazione regionale in materia di assetto e uso del territorio identifichi nel P.T.R.C. lo strumento atto a costruire l’insieme di direttive, prescrizioni e vincoli che definiscono compiutamente l’assetto del territorio regionale.
Con la promulgazione della L.R. 9/1986, che integra ed innova la legge urbanistica regionale n. 61/1985, la pianificazione paesistica viene riportata nell’ambito della pianificazione territoriale, attribuendo valenza paesistica al P.T.R.C.

Per verificare ammissibilità dell’intervento in progetto sono state confrontate le seguenti tavole del PTRC:

**Tavola 1-difesa del suolo e degli insediamenti (cfr elaborato tavola i 1 allegata)**
**Tavola 2- ambiti naturalistico ambientali (cfr elaborato tavola i 1 allegata)**
**Tavola 3 - Integrità del territorio agricolo (cfr elaborato tavola i 1 allegata)**

**Tavola 1- difesa del suolo e degli insediamenti**

L’intervento ricade nella fascia di ricarica degli acquiferi, disciplinata dall’articolo 12 delle N d A. In tale area per i reflui di origine zootecnica è prescritto il riutilizzo, e comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area. Si sottolinea come nel caso in esame è stata dedicata particolare attenzione alle problematiche inerenti la gestione delle deiezioni zootecniche, prevedendo il

trattamento di pre essicazione delle stesse al fine di ridurne l'impatto in termini di odori, e trasformarle quindi in un prodotto non solo meno inquinante, ma anche più facile da stoccare ampliando così il numero dei possibili utilizzatori e di conseguenza le possibilità di impiego nei periodi ottimali. Inoltre a prescindere dalle possibilità di collocamento più o meno immediato del prodotto sono state previste idonee strutture per il loro stoccaggio ai fini di consentirne comunque se del caso un utilizzo agronomico nelle epoche ottimali.

**Tavola 2- ambiti naturalistico ambientali**

L'intervento è ampiamente distante dagli ambiti individuati nella tavola ed è pertanto compatibile con i vincoli istituiti con la medesima

**Tavola 3 - Integrità del territorio agricolo**

L'intervento ricade all'interno di un ambito ad eterogenea integrità disciplinato dall'articolo 23 delle N di A.

Per gli "ambiti ad eterogenea integrità del territorio agricolo", si prescrive che gli strumenti subordinati debbono essere particolarmente attenti ai sistemi ambientali, mirati rispetto ai fenomeni in atto, al fine di "governarli", preservando per il futuro risorse ed organizzazione territoriale delle zone agricole, predisponendo altresì una suddivisione della zona E (ai sensi del D.M. 2.04.1968, n. 1444), con particolare riguardo alla sottozona E3 (ai sensi della L.R. 5.3.1985, n. 24), così come indicato nelle successive direttive a livello comunale da coordinarsi a livello provinciale.

Nel caso in esame risulta immediata la compatibilità dell'intervento con la norma perché trattasi di un intervento riguardante un'attività agricola in zona agricola, che rappresenta quindi il fine stesso della direttiva.

**P.T.R.C. adottato (**Nuovo P.T.R.C**)**

Il PTRC rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio.
Ai sensi dell'art. 24, c.1 della L.R. 11/04, "il piano territoriale regionale di

coordinamento, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n.35 "Nuove norme sulla programmazione", indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione".
Il PTRC rappresenta inoltre il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante quanto disposto dalla Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di "piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici", già attribuita dalla Legge Regionale 11 marzo 1986 n. 9 e successivamente confermata dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11.

Tale attribuzione fa sì che nell'ambito del PTRC siano assunti i contenuti e ottemperati gli adempimenti di pianificazione paesaggistica previsti dall'articolo 135 del Decreto Legislativo 42/04 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il Documento Preliminare del PTRC come previsto dall'art. 25, comma 1, della L.R. 11/2004.

Il Documento Preliminare contiene gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio, nonché le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio (art.3 c.5 della L.R. 11/04).
In definitiva si può dedurre che le norme del nuovo PTRC sono delle direttive per la gestione del territorio a livello subordinato, anche se direttamente il PTRC prevede e dettaglia alcuni piani d'area parchi, ecc…., e prevede inoltre l'approntamento di alcuni piani di settore (piano tutela acque, rifiuti, ecc..)
Con il "Documento Programmatico Preliminare per le Consultazioni", predisposto dalla Regione Veneto con il contributo della Fondazione CENSIS, dell'Università degli Studi di Padova, dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia e dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, e presentato a Padova nell'aprile 2004, vengono delineate, alla luce delle mutate esigenze, e però nel segno delle continuità con il

percorso veneto già avviato dal piano territoriale vigente, le strategie e gli obiettivi generali con cui si intende procedere alla definizione degli orizzonti e degli scenari futuri da perseguire attraverso le politiche del territorio, in una visione di sviluppo sostenibile e durevole.

Il **"Documento Programmatico Preliminare per le Consultazioni"** si pone come l'inizio del vero processo di predisposizione del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, processo che vede coinvolti, in qualità di attori principali, tutti i soggetti portatori di interesse e che costituisce la premessa indispensabile per un continuo scambio e confronto, in un quadro che dalla ricerca del consenso pervenga alla costruzione condivisa del progetto.
Un primo avanzamento in termini progettuali si è concretizzato con la predisposizione del documento "Questioni e lineamenti di progetto" , presentato a Venezia nel febbraio 2005.
Il documento prefigura le tematiche essenziali di progetto su cui si sta costruendo il disegno del nuovo PTRC ed evidenzia lo scenario, radicalmente mutato, cui questo deve fare riferimento, ove accanto al ruolo sempre più pregnante che la regione è venuta ad assumere in materie attinenti il territorio, il paesaggio e la valenza paesaggistica degli strumenti di pianificazione, si aggiunge anche la richiesta di una sempre maggiore partecipazione del Veneto a livello europeo.

**documento preliminare nuovo ptrc**

Dalla lettura del documento preliminare si può dedurre che il nuovo ptrc assume la configurazione di un piano di progetti strategici ((piano tutela acque, rifiuti, ecc..)
Si sottolinea che il progetto in esame è stato sviluppato ricercando il completo adeguamento ai progetti strategici previsti dal PTRC (Piano tutela acque e rifiuti in particolare), per cui esso è di conseguenza compatibile con questo.

**Piani territoriali di coordinamento provinciali (ptcp)**

I Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), previsti dalla L.R. 11/2004, sono gli strumenti di pianificazione che delineano gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali. Tali P.T.C.P. vengono elaborati dalle Province e dopo l'iter di legge, vengono esaminati ed ap-provati dalla Regione del Veneto.
La Giunta regionale infatti, entro 180 giorni dalla sua trasmissione, si esprime sui piani adottati e, verificata la compatibilità degli stessi con il P.T.R.C., previo parere della competente commissione consiliare e li approva anche con riferimento alle osservazioni.

La compatibilità del progetto in esame rispetto al PTCP della Provincia di Vicenza è stata verificata in particolare rispetto ai seguenti elaborati:

**-tav. 3. 1 : carta sistemi ambientali (cfr tavola i 1 allegata)**

L'intervento ricade in area ad elevata utilizzazione agricola e non interessa nessun sistema ambientale critico tra quelli raffigurati. In particolare esso è sufficientemente distante dal sistema ambientale più vicino rappresentato dalle estremità nord di una zona SIC, quindi non interferisce con la medesima. La zona è regolata dall'art. 26 delle NTA.

ART. 26 – AREE AD ELEVATA UTILIZZAZIONE AGRICOLA (TERRE FERTILI)

*1. DIRETTIVA. Nell'ambito delle aree ad elevata utilizzazione agricola i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a:*
*a. limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione, al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia,*

*nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario in esse presenti.*
*b. limitare l'inserimento di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio agrario;*
*c. promuovere la multifunzionalità dell'agricoltura e il mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale, anche irrigua;*
*d. garantire la conservazione e il miglioramento della biodiversità, anche attraverso la diversificazione degli ordinamenti produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, salvaguardando anche la continuità eco sistemica*

Trattandosi di intervento al servizio di attività zootecnica, esso è pertanto in linea con le direttive di uso della norma. Esso non interessa direttamente nessuna formazione arborea di pregio o altro sistema eco naturalistico. Al fine di mitigarne l'impatto visivo viene prevista la piantumazione di apposita bordura arboreo arbustiva lungo tutto o quasi il perimetro più esterno dell'insediamento.

**-Tav. 2.1 : carta della fragilità**

L'intervento è ai limiti di un'area di ristagno idrico ma non interessa di fatto nessuna zona classificata a rischio idraulico

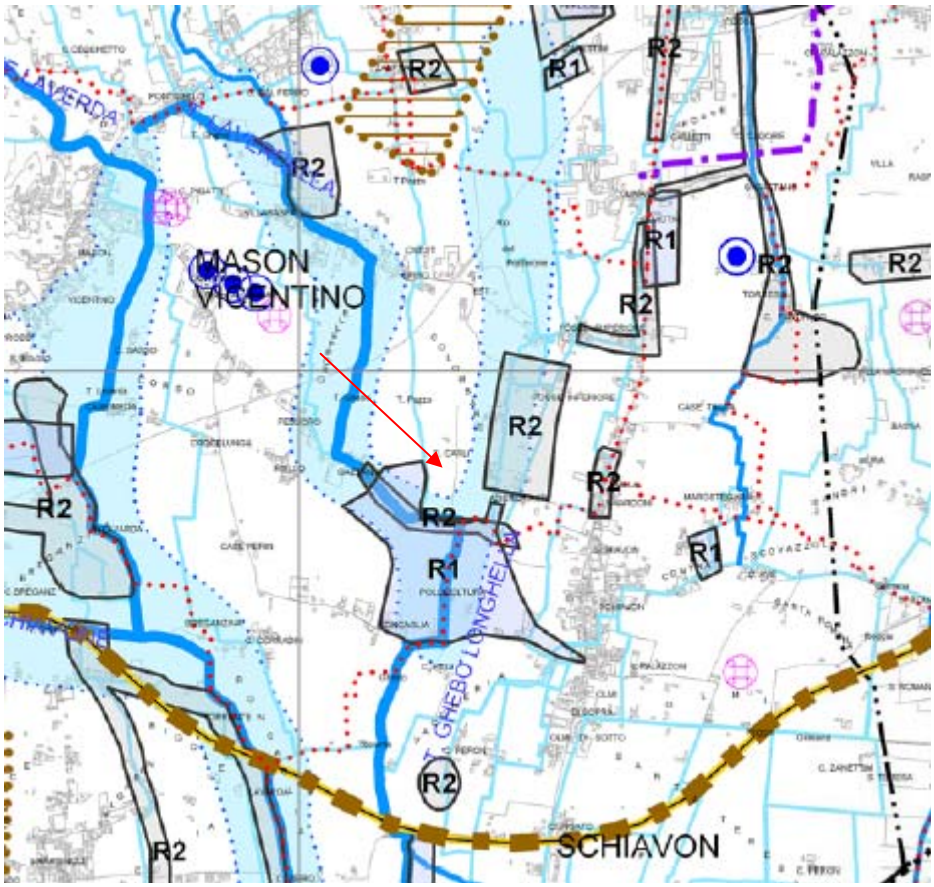


Il tematismo della tavola rimanda all'articolo 10 delle NTA

ART. 10 - CARTA DELLE FRAGILITA' PTCP

Omossis---

*3. Le norme tecniche di attuazione dei PRC prevedono delle opportune limitazioni circa la non trasformabilità, delle aree ricadenti all'interno delle suddette aree di influenza e/o della loro trasformabilità a condizione, previe specifiche analisi e studi di compatibilità sotto il profilo idraulico, idrogeologico, geologico ed ambientale, nonché delle indagini puntuali (geognostiche ed idrogeologiche) sufficientemente estese in funzione dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali del sito.*

La norma rimanda dunque al comune la definizione di maggior dettaglio delle aree coinvolte. Dalla tavola di dettagli del Piano degli Interventi del Comune (cfr tavola i

1 allegata- estratto dal PI n. 2 – carta dei vincoli), l'intervento risulta ai limiti della zona classificata come area di ristagno, e non è soggetto a condizioni particolari.

**-Tav 1: carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (cfr tavola i 1 allegata)**

L'intervento non interseca nessuno dei vincoli individuati nella tavola.

**b) NORMATIVA URBANISTICA COMUNALE PAT-PI**

**l.r. 11/2004; Art. 3 - Livelli di pianificazione.**

*1. Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del comune, della provincia e della Regione. I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti.*

*2. I piani di livello sovra comunale stabiliscono i modi e i tempi di adeguamento dei piani di livello comunale, nonché l'eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all'adeguamento.*

*3. Ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso (nel caso di Mason previsti nell' articolo 5 del PATI )*

*4. La pianificazione si articola in:*

*a) piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale, piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piani urbanistici attuativi (PUA);*

*b) piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);*

*c) piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).*

*5. Al fine dell'adozione del PTRC, del PTCP, del PAT e del PATI, l'ente territoriale competente elabora un documento preliminare che contiene in particolare:*

*a) gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;*
*b) le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio.*
*6. Il PTRC, i PTCP nonché i PAT e i PI sono elaborati nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni.*

Il PAT-PATI rappresenta quindi lo strumento urbanistico strutturale con indicazione delle invarianti urbanistiche e che detta gli indirizzi e i criteri per la trasformazione del territorio. Spetta invece al PI il ruolo di conformare il territorio.
L'articolo 63 delle norme tecnico operative del Piano degli Interventi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 21/12/2013 , precisa che la suddivisione della zona agricola E attuata in base alle prescrizioni e alle direttive di cui all'articolo 19 del PATI , prevede tre sottozone agricole omogenee.

1) Sottozone E2.1 - Ambiti collinari caratterizzati da una produzione tipica o specializzata e di particolare interesse ambientale.
2) Sottozone E2.2 -Ambiti di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva.
3) Sottozone E2.3 - Ambiti assoggettati ad invariante di tutela della zona agricola non compromessa (art. 19. NT PATI).

Esso stabilisce che "nelle "sottozone" così individuate sono ammessi gli interventi disciplinati dalla L.R. 11/2004 e dalle prescrizioni seguenti:
-nelle zone agricole E2.1 ed E2.2 oltre alle norme del presente articolo e del successivo art. 64 si applicano le norme relative alla tutela dell'ambiente e del paesaggio contenute nel Titolo VIII della presente normativa; in caso di contrasto tra norme prevale la norma più restrittiva.

Le indicazioni di cui all'art. 19 delle NT del PATI sono rispettate mediante l'individuazione degli aggregati edilizi e degli edifici di interesse storico ambientale riportati nelle tavole del PI, nonché dalle norme e direttive che disciplinano gli interventi edilizi sugli edifici di cui sopra.
Nelle aree esondabili o a ristagno idrico l'edificazione comporta gli ulteriori limiti di cui all'art. 21, lettera h) delle presenti norme.
Nelle sottozone E2.1 ed E2.3 gli interventi di trasformazione sono subordinati ad una valutazione ambientale paesaggistica che illustri la compatibilità degli interventi e le eventuali opere di mitigazione ai sensi dell'art. 19 delle NT del PATI."

**La norma prevede comunque in generale la possibilità di realizzazione di allevamenti zootecnico intensivi sia nelle sottozone E2.3 che in quelle E2.2 nelle quali viene previsto l'intervento in progetto.**

Più in particolare l'articolo 64 del PI espressamente prevede che
-per le sottozone E2.2 è ammessa la costruzione di edifici per allevamenti zootecnici di tipo industriale, secondo le norme ed i limiti previsti dall'art. 50, comma 1, lettera d), punto 5 della L.R. n. 11/2004.
-per le zona E2.3 è ammessa la costruzione di edifici per allevamenti zootecnici di tipo industriale, secondo le norme ed i limiti previsti dall'art. 50, comma 1, lettera d), punto 5 della L.R. n. 11/2004.

Per quanto riguarda gli allevamenti intensivi la norma così dispone:
Ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 11/2004, "per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola".
La realizzazione e/o l'ampliamento di fabbricati ad uso allevamento zootecnico intensivo è disciplinata dall'art. 50, comma 1, lettera d), punto 5 della L.R. n. 11/2004

“Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell’allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto”.

In particolare, in coerenza con la legislazione urbanistica citata, nell’attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnico intensivi vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate:

- dai confini di proprietà, secondo la classificazione per classi dimensionali previste alla tabella 1, art. 50, comma 1, lettera d), punto 5 della L.R. n. 11/2004;
- dai limiti della zona agricola e da residenze singole e concentrate, in funzione della classe dimensionale, di cui al punto precedente, e di un punteggio attribuito sulla base delle seguenti tecniche di allevamento:

a) tipologia dell’ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia;
b) sistema di ventilazione;
c) sistema stoccaggio e trattamento delle deiezioni

Si sottolinea come nel caso in esame nei limiti di un peso vivo massimo allevabile di 120 ton risultano rispettati tutti i parametri previsti dalla legislazione urbanistica in essere.

La compatibilità con quanto sopra è stata analizzata e verificata ne SIA al paragrafo 4.3.1) Determinazione delle distanze di rispetto dai confini, dalle residenze civili e dalle altre zone

Per quanto attiene la valutazione paesaggistica dell’intervento, la stessa è stata analizzata nel quadro ambientale del SIA paragrafo 6.1, voce I. Nel’analisi del contesto si è premesso che il progetto interessa un ambito agricolo di discreta estensione, con terreni coltivati a prati e seminativi e con buone caratteristiche dal punto di vista produttivo agricolo. E’ stato in particolare precisato che l’intervento ricade in un ambito di zona agricola E2.3 a confine con la zona E2.2, che è inoltre in stretta vicinanza con altri insediamenti agricoli di comparabile consistenza e che

pertanto l'ubicazione prescelta non determina o quasi alcun incremento di edificazione sparsa.

E' comunque evidente che l'effetto negativo più significativo generato dall'intervento risulta essere costituito dall'impatto visivo generato dall'ingombro dei nuovi edifici previsti. Se si considera però che l'intervento come anticipato è ubicato in stretta vicinanza con preesistenze di tipo agricolo di dimensione comparabile con quella del medesimo, si può dedurre che il sito prescelto è comunque il più indicato anche ai fini della minimizzazione dell'impatto visivo delle opere in progetto.

Si tenga inoltre presente che l'intervento è posizionato a soli circa 560 metri dalla superstrada pedemontana veneta attualmente in costruzione, che in quel tratto sembra scorrere in sopraelevazione con un impatto sull'ambiente circostante che sarà sicuramente dominante.

Si sottolinea altresì che al fine di mitigare l'impatto visivo è anche prevista la piantumazione lungo il perimetro esterno dell'insediamento di un siepone costituito da essenze arboree ( acero opalus, populus alba, ulmus minor, carpinus betulus, platanus acerifolia, altre) e arbustive (sambuco, sanguinella, frangula, nocciolo) spontanee dei luoghi, e che a maturità dovrebbe raggiungere altezze colme di almeno 10-15 metri tali da mascherare in lontananza le sagome dei nuovi fabbricati. Si sottolinea altresì come le analisi e valutazioni riportate nel SIA superino ampiamente ogni tipo di analisi limitata al tema paesaggistico.

## c) CONSIDERAZIONI SUGLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE (ES. PIANO TUTELA ACQUE. PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO, RETE NATURA 2000, DIRETTIVA NITRATI ETC.).

### c1) Piano di tutela acque

L'intervento ricade (art 13 PTA) in zona di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006. Ai fini della tutela di queste particolari aree per quanto riguarda la gestione delle deiezioni l'azienda è pertanto soggetta alla normativa Nitrati di cui alla dgr D.G.R. n. 2495/2006, della D.G.R. n. 2439/2007 e successive. Per ottemperare a tali

normative come anche descritto in precedenza è stata dedicata particolare attenzione alle problematiche inerenti la gestione delle deiezioni zootecniche, prevedendo il trattamento di pre essicazione delle stesse al fine di ridurne l'impatto in termini di odori e trasformarle in un prodotto non solo meno inquinante, ma anche più facile da stoccare ampliando così il numero dei possibili utilizzatori e di conseguenza le possibilità di impiego nei periodi ottimali. Inoltre a prescindere dalle possibilità di collocamento più o meno immediato del prodotto sono state previste idonee strutture per il loro stoccaggio ai fini di consentirne comunque un utilizzo agronomico nelle epoche ottimali e nel rispetto dei quantitativi massimi spargibili dell'azoto escreto dagli animali.

L'articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio,, detta indirizzi particolari per quanto riguarda tali aspetti.

Il comma 12 prevede che per tutti per tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, è obbligatoria la presentazione di una "Valutazione di compatibilità idraulica" che deve ottenere il parere favorevole dell'autorità competente secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale. Si sottolinea che proprio a tale riguardo, stante l'ampiezza della superficie impermeabilizzata determinata dall'intervento, è stata eseguita e approvata dall'organo competente (nella fattispecie in Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta) la valutazione di compatibilità idraulica con la quale si prevede la realizzazione di un bacino di laminazione per regolare il deflusso delle acque compatibilmente ai risultati della valutazione stessa.

Per quanto riguarda invece le acque di prima pioggia si sottolinea che le aziende agricole esulano dalle gestione delle acque di prima pioggia perché le stesse devono essere gestite secondo le indicazioni della direttiva nitrati

**c2)Piano di assetto idrogeologico**

L'area è nella competenza dell'autorità di bacino del fiume Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione.
Si precisa che Il piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino, non prevede per l'ambito d'intervento nessuna forma di criticità e nessun tipo di intervento.

**c3)Rete natura 2000**

Nella relazione di incidenza allegata al SIA è stata fornita dimostrazione del perché il progetto non interferisca significativamente con le zone Sic più prossime. A seguito di questo è stata quindi resa dichiarazione della non assoggettabilità a VINCA. Si riporta di seguito stralcio della relazione:

DESCRIZIONE DI COME IL PROGETTO NON INCIDA SUL SITO:

Come anticipato l'intervento è previsto in prossimità di un ambito con altri insediamenti agricoli di comparabile consistenza e sfrutta quasi integralmente le medesime infrastrutture di accesso nonché le medesime reti tecnologiche: acqua, energia elettrica, ecc…. L'ubicazione risulta quindi anche tra le più idonee al fine di contenere l'incremento di edificazione sparsa.
Esso risulta comunque molto distante dalla zona zps denominata bosco di Dueville e relativamente lontano anche dagli alvei dei torrenti della zona sic denominata bosco di Dueville e risorgive limitrofe.
Si precisa che il progetto non interessa comunque nessuno degli habitat che caratterizzano il sito bosco di Dueville e risorgive limitrofe, e che non riguarda comunque nessuno nessun altro habitat di tipo naturalistico.

E’ inoltre da considerare che l’intervento non determina alcuna interruzione dei corridoi ecologici (le aree sic più prossime si estendono infatti liberamente da nord a sud senza interruzioni di continuità), e che anzi stante la configurazione della rete di canali dell’area sic in oggetto, esso e’ ubicato in una posizione di relativo minor impatto in quanto riguardante un’area esterna ai limiti periferici degli ambiti interessati dal sic.

Per quanto riguarda le caratteristiche dell’insediamento va inoltre considerato che esso viene previsto in vicinanza con altri insediamenti di comparabile consistenza, per cui esso è destinato a generare fonti di inquinamento (chimico, acustico, luminoso) comunque relativamente contenute rispetto all’esistente e che saranno parzialmente mitigate con la piantumazione arboreo arbustiva prevista lungo il perimetro dell’insediamento medesimo.

Si può pertanto ragionevolmente concludere che é ipotizzabile che l’intervento non determini particolari interferenze negative sulla conservazione della flora e fauna presenti nella vicina zona sic.

Si sottolinea in particolare che l’intervento non è di ostacolo all’applicazione delle misure di conservazione previste per il sito dalla normativa regionale in corso di emanazione.

**C4)direttiva nitrati**

Il tema riguarda principalmente la gestione delle deiezioni zootecniche.

Come già descritto in precedenza si sottolinea che è stata dedicata particolare attenzione alle problematiche inerenti la gestione delle deiezioni zootecniche, prevedendo il trattamento di pre essicazione delle stesse al fine di ridurne l’impatto in termini di odori e trasformarle in un prodotto non solo meno inquinante, ma anche più facile da stoccare ampliando così il numero dei possibili utilizzatori e di conseguenza le possibilità di impiego nei periodi ottimali. Inoltre a prescindere dalle possibilità di collocamento più o meno immediato del prodotto sono state previste

idonee strutture per il loro stoccaggio ai fini di consentirne comunque un utilizzo agronomico nelle epoche ottimali e nel rispetto dei quantitativi massimi spargibili dell'azoto escreto dagli animali.

Sarà cura della ditta aggiornare la" comunicazioni nitrati, pua e registro di concimazione" per gli spargimenti di pollina proveniente dall'allevamento su eventuali nuovi terreni acquisiti con atti di assenso allo spargimento.

## 2)QUADRO PROGETTUALE INTEGRAZIONE

**2)predisposizione studio inserimento paesaggistico;**

Al riguardo è stata predisposta dal architetto Sorgato Alberto l'elaborato tavola i 1 con inserimento degli elementi richiesti: vegetazione lineare e di massa, orientamento appezzamenti, sky line, viabilità minore, rete idrografica, ecc…. E' stata inserita anche l'ubicazione dei pozzi ad uso idropotabile e alcune tavole estratte dal PTRC e dal PTCP commentate nel paragrafo precedente.

**3)maggiori dettagli circa stoccaggio e modalità gestione della pollina.**

Come descritto nel SIA è previsto l'allevamento di numero 75.000 galline di razza leggera o in alternativa di 66.666 capi nel caso di razze di peso vivo maggiore. Nel caso dell'allevamento di 75000 galline si avrà una produzione di circa 2280 mc annui di pollina, corrispondenti ad una produzione di circa 30750 kg di azoto. Anche con la riduzione prospettata del numero dei capi bovini, resterà libera per l'impiego della pollina prodotta dall'allevamento, una superficie equivalente in zona vulnerabile di soli circa 30,00 ettari, sufficiente per lo spargimento di soli circa 30 * 170 kg = 5100 kg di azoto, corrispondenti a solo il 15-20% circa della pollina prodotta. Ne segue che la maggior parte della pollina dovrà comunque essere ceduta o venduta a terzi.

Come descritto nel SIA (studio impatto ambientale) il progetto prevede la realizzazione in adiacenza al MDS ( manure drying sistem ), ovverosia all'impianto

di pre essicazione, di un deposito coperto della lunghezza di circa 30 metri e larghezza di metri 5,60, per una superficie utile ad uso deposito pollina di circa 168 mq, che consentirà lo stoccaggio di circa 300 mc di pollina disidrata, da cedere o vendere. Qualora non sufficiente per ritardo nel ritiro del prodotto da parte di terzi, la parte di pollina eccedente verrà stoccata all'interno di altro deposito esistente in conduzione alla stessa azienda Quaresima, sito poco distante in direzione Nord-Est rispetto al capannone.

Più in particolare come descritto nel SIA trattasi di una porzione di ex stalla della superficie coperta di circa 210 mq (metri 7,00 * metri 30,00) che opportunamente attrezzata tramite pannellature di contenimento potrebbe consentire lo stoccaggio della pollina disidratata in cumulo di circa 2,5 metri di altezza media , per una capacità di altri totali 525 mc circa di pollina disidratata. Per il trasporto al deposito separato sito a nord est della concimaia, la pollina con l'uso di una pala meccanica verrà caricata in un rimorchio che, opportunamente chiuso con teli allo scopo di evitare la dispersione di polveri lungo il tragitto, la trasporterà a destinazione fino al deposito.

Per quanto riguarda il prospettato ritiro da parte di ETRA, qualora non fosse possibile cedere la pollina come prodotto fresco attraverso il carico in un camion centinato coperto, o diversamente questo sistema di allontanamento determinasse l'insorgenza di disturbi in fase di caricamento e/o trasporto, si provvederà alla cessione di solo prodotto pre essicato con riduzione al minimo di ogni forma di impatto sia in fase di caricamento che di trasporto.

**4)definire tipologia, altezza e modalità mantenimento delle barriere arboree.**

Lungo tutto il perimetro più esterno dell'insediamento è previsto come anticipato l'impianto di un siepone tipo fascia tampone boscata (FTB), costituito da una fila di essenze arboree ( acero opalus, populus alba, ulmus minor, carpinus betulus, platanus acerifolia) e arbustive (sambuco, sanguinella, frangula, nocciolo) spontanee dei

luoghi , che a maturità dovrebbe raggiungere altezze colme di almeno 10-15 metri tali da mascherare in lontananza le sagome dei nuovi fabbricati.

Per garantire un rapido sviluppo delle piantine si prevede l'utilizzo di piantine con pane di terra su banda pacciamante di film plastico biodegradabile. Le piante e gli arbusti saranno piantati ad una distanza di 1,5 metri sulla fila, alternando l'impianto di un arbusto con quello di una pianta d'alto fusto, e con l'impiego a rotazione di tutte le essenze previste al fine di ottenere una fascia tampone fortemente diversificata nelle specie impiegate.

Durante i primi anni le cure colturali riguarderanno principalmente la sostituzione delle fallanze, il controllo delle infestanti, la potatura per favorire la crescita in altezza delle specie arboree.

**5)valutazione destinazione acque di lavaggio del capannone**

Il capannone è dotato di sistema fognario per il collettamento delle acque di lavaggio all'interno della prevista vasca a tenuta per la raccolta/stoccaggio delle medesime. La pulizia del capannone sarà effettuata prevalentemente a secco con macchina spazzolatrice, e solo successivamente completata ove necessario con lavaggio ad acqua con idropulitrice. Eventuale impiego di sostanze igienizzanti sarà effettuato dopo il lavaggio del capannone e prima dell'immissione del nuovo ciclo, talché non vi sarà dilavamento in vasca di alcuna sostanza chimica e quelle impiegate avranno il tempo di degradarsi nel corso del ciclo successivo della durata di oltre un anno.

I reflui risultanti sono composti da deiezioni e acque di lavaggio ed ai sensi della dgr 2495/2006 assumono la qualifica di liquami zootecnici. Essi possono pertanto essere utilizzati per la fertilizzazione dei terreni previo aggiornamento della comunicazione nitrati della ditta.

È stimabile che per il lavaggio del capannone di allevamento dell'ampiezza di 2100 mq si determini un consumo di acqua di 2100 mq * 5 litri/mq = 10.500 litri = 10,5 mc. Per la raccolta delle acque di lavaggio è prevista una vasca a tenuta della capacità di 30 mc che si può ritenere pertanto più che sufficiente per il caso in esame. Si

sottolinea che anche ipotizzando un contenuto in azoto delle acque reflue pari al 1% sul tal quale, il contenuto totale di azoto risulterebbe di 10,5 mc * 1000 kg * 1% = 105 kg di azoto, e che stante tale modesto contenuto di azoto le acque reflue che lo contengono trovano facile spazio di distribuzione sui circa 30 ettari a disposizione della ditta per lo spargimento dei liquami zootecnici

E' evidente che stante la possibilità di impiego per la fertilizzazione dei terreni, le stesse saranno pertanto impiegate per questo scopo anche perché risulta essere di gran lunga il più economico tra quelli ipotizzabili per il loro allontanamento.

**6)caratterizzazione di tutta la superficie scolante per valutare la necessità di procedere con l'eventuale richiesta di autorizzazione allo scarico.**

Il progetto prevede:

-la costruzione di un capannone prefabbricato (struttura in ferro, tamponamenti e manto di copertura in pannello sandwich), dell'ampiezza di metri 105,12 * 20,68 = 2171,4 mq

-la costruzione di un fabbricato dell'ampiezza di metri 21,00 * 20,00 = 420 mq da destinare a locale per raccolta e impacchettamento uova,

- il ricavo in adiacenza alla parete laterale est del capannone di una pendice composta di una porzione della lunghezza di circa 60,15 metri e larghezza 4,00 metri = 240 mq per l'installazione del sistema MDS ( manure drying sistem) di pre-disidratazione della pollina, e di un'altra porzione attigua della lunghezza di 30 metri e larghezza di 5,60 metri, per una superficie utile di circa 168 mq, ad uso deposito pollina

-l'utilizzo come deposito pollina pre-essicata dell'area coperta e pavimentata della superficie di circa 210 mq, proveniente dallo sgombero di parte della zona a stabulazione libera della stalla esistente per l'allevamento della rimonta, (quest'ultima sufficiente per lo stoccaggio di circa altri 600 mc di pollina).

La superficie coperta pavimentata dell'insediamento ammonta pertanto a complessivi mq 2171,4 + 420 + 240 + 168 = 2999,4.

L'insediamento prevede inoltre la realizzazione di un marciapiede scoperto della profondità di circa un metro tutto lungo il perimetro del magazzino di raccolta uova così come lungo il capannone di allevamento. Il marciapiede lungo il magazzino sviluppa una superficie pavimentata scoperta di circa 87,48 mq, quello lungo il perimetro del capannone una superficie pavimentata scoperta di circa altri 360,56 mq, a tali superfici pavimentate scoperte si aggiunge inoltre la superficie pavimentata scoperta di 12,65 mq della vasca a tenuta per le acque di lavaggio. Le superfici pavimentate scoperte misurano pertanto complessivamente solo circa 470,69 mq.

Sono inoltre previsti due accessi non pavimentati, uno più a nord per accedere al magazzino e all'entrata nord del capannone, l'altro per accedere da sud alla concimaia. L'accesso al magazzino si sviluppa su una superficie di circa 728 mq, quello per l'accesso alla concimaia si sviluppa su una superficie non pavimentata di 144,56 mq. Complessivamente la superficie scoperta non pavimentata a servizio diretto dell'insediamento è pertanto di 872,56 mq.

La superficie totale del lotto delimitata dalla fascia arboreo arbustiva è invece di totali 20376,20 mq circa, ed in buona parte resterà coltivata a seminativo.

L'articolo 39 del Piano di tutela riguardante Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio, detta indirizzi particolari per quanto riguarda tali aspetti.

L'articolo prevede il trattamento in alcuni casi delle acque di prima pioggia per superfici pavimentate scoperte di estensione superiore a 5000 mq.

Si sottolinea che nel caso in esame non vi è la necessità di prevedere tale trattamento sia perché le superfici pavimentate scoperte sono ampiamente minori di 5000 mq, e sia anche perché si ritiene che le aziende agricole esulano dalle gestione delle acque di prima pioggia perché le stesse devono essere gestite secondo le indicazioni della direttiva nitrati

Per quanto riguarda invece le superfici coperte, il comma 12 del PTA prevede che per tutti per tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, è obbligatoria la presentazione di una "Valutazione di compatibilità idraulica" che deve ottenere il parere favorevole dell'autorità competente secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale. Si sottolinea che proprio a tale riguardo, stante l'ampiezza della superficie impermeabilizzata coperta e scoperta determinata dall'intervento, è stata eseguita e approvata dall'organo competente la valutazione di compatibilità idraulica con la quale si prevede la realizzazione di un bacino di laminazione per regolare il deflusso delle acque compatibilmente ai risultati della valutazione stessa.

## 3)QUADRO AMBIENTALE INTEGRAZIONE

**7)tematiche relative alle emissioni in atmosfera, di polveri, ammoniaca, ec..**

Tali aspetti trovano risposta nel separato allegato elaborato del dott. Gabriele Baldo cui si rimanda per ogni approfondimento del caso

**8)presentare specifiche considerazioni relative al traffico veicolare**

A tale riguardo è stato chiesto apposito parere in merito alla polizia municipale del comune di Mason Vicentino

Si riporta di seguito il contenuto della richiesta di parere

QUARESIMA SOCIETA' AGRICOLA SS

( C. F. 01882920240 , P.IVA. 01882920240) con sede legale in comune di

MASON VICENTINO Via COLOMBARE n. 23 C.A.P. 36064 .

telefono 3498411264 fax 0424 75250 PEC QUARESIMASS@PEC.AGRITEL.IT

SPETTABLE COMUNE DI MASON VICENTINO

RICHIESTA PARERE

Ai fini della costruzione di un capannone avicolo in località Colombare del Comune di Mason Vicentino, la ditta Quaresima società agricola ss, ha in essere una procedura di VIA depositata in Provincia di Vicenza ed anche in Comune di Mason Vicentino.
Con lettera PROTOCOLLO 31212 in data 07/05/2015 la Provincia ha richiesto alcune integrazioni relative al anche al traffico veicolare conseguente alla costruzione del Capannone.

In particolare è stato chiesto:

-Presentare specifiche considerazioni legate al regime veicolare delle strade afferenti all'area in esame e dettagliare il calcolo degli automezzi in arrivo e in partenza sulla base del quantitativo di prodotti, materiali e rifiuti in entrata e in uscita dall'impianto (intesi sia come uova prodotte che asporto di pollina o animali morti) ponendo in luce le differenze tra stato attuale e stato di progetto; viste inoltre le esigue dimensioni e la tortuosità della viabilità di accesso all'area in oggetto si ritiene utile anche effettuare una ipotesi sulle tipologie e dimensioni dei mezzi pesanti che dovranno transitare su via Colombare e sulla base di questa presentare delle valutazioni sulla transitabilità degli stessi sulla via in questione.

Per l’accesso all’azienda viene utilizzato il tratto di via Colombare dall’innesto con la statale Marostica– Vicenza, fino all’azienda Quaresima società agricola e Quaresima Nico nei pressi del civico 23.
Attualmente tale tratto è utilizzato dai camion che trasportano il mangime per l’allevamento dei polli dell’azienda Quaresima Nico, sito nel centro aziendale dell’azienda Quaresima, e dai camion che trasportano il mangime per l’allevamento bovino dell’azienda Quaresima.
L’allevamento di polli ha una consistenza prossima a 40000 capi e comporta un consumo di circa 2000 qli di mangime per ciclo. Il trasporto del mangime avviene con autotreno della portata di 300 qli. Per il trasporto del mangime necessario ad ogni ciclo della durata di circa 60-70 gg servono circa: 2000 qli/300 qli = circa 7 autotreni di mangime. Nelle prime fasi del ciclo è sufficiente un autotreno ogni 15 gg mentre a fine ciclo necessita il trasporto di circa un autotreno a settimana di mangime.
Per il ritiro dei polli viene utilizzato il bilico, quindi ogni 60-70 gg vi è anche un trasporto a mezzo bilico.

Per le vacche da latte servono circa 150 qli mese di soia e 150 qli mese di mais granella, quindi un autotreno mese.

Ogni giorno deve inoltre essere ritirato il latte e per questo viene impiegato una motrice da 140 qli di portata.

Una volta la mese vengono ritirate le vacche fine carriera con e pertale scopo viene utilizzata un camion con sola motrice,una volta a settimana vengono ritirati i vitelli da carne e per questi viene invece in prevalenza utilizzato un camioncino,

Attualmente il picco di transito si può pertanto stimare in uno-due autotreni settimana più una motrice/ giorno

La costruzione dell'allevamento di galline ovaiole comporterà un incremento del traffico pesante per:
-trasporto mangime
-ritiro uova
-ritiro pollina

Per l'alimentazione delle galline è stimabile la necessità di 100 grammi/capo/giorno di mangime, quindi per 70000 galline serviranno circa 70 qli/giorno di mangime, che implicano la necessità di un autotreno da 300 qli di mangime circa ogni 4 giorni.

Il ritiro delle uova avviene ogni altro giorno. Ogni giorno vengono prodotti 7 bancali da 10000 uova/bancale. I bancali misurano circa metri 1,20 * 1,10 e non sono sovrapponibili. Ogni due giorni vengono quindi ritirati 14 bancali ed anche per questo trasporto si prevede l'impiego di un bilico frigo.

Per quanto riguarda la pollina, se si concretizzerà il rapporto con ETRA per il ritiro di una parte della pollina, e più precisamente di circa 7 mc/giorno, vi sarà il passaggio di un camion centinato giorno.

Diversamente si avrà l'accumulo in sei mesi circa di 1140 mc di pollina disidratata, da utilizzare per la fertilizzazione dei terreni normalmente nei mesi di marzo-aprile oppure in settembre ottobre, in coincidenza con le lavorazioni dei terreni. E' previsto che il ritiro della pollina avvenga tramite camion centinati della portata di 20 mc.. Per il ritiro di tutta la pollina prodotta nei sei mesi saranno necessari circa 57 trasporti che si svolgeranno mediamente in un periodo di circa due mesi (marzo-aprile oppure settembre-ottobre), quindi di 60 giorni, il che presuppone che mediamente avvenga un trasporto girono tramite camion centinato.
Con la costruzione del nuovo allevamento si può quindi prevedere un incremento del traffico pesante nel periodo di punta mediamente di : 1 autotreno ogni 4 giorni+ 1

bilico ogni due giorni + 1 camion cenitnato ogni giorno = 0,25 giorni + 0,50 giorno+1 giorno = due mezzi pesanti giorno contro un traffico pesante attuale di:

un camion giorno per ritiro latte + 1 autotreno settimana per rifornimento mangime polli + 1 autotreno mese per rifornimento mangime bovini + un bilico ogni 2 mesi per ritiro polli +1 camion mediamente ogni 30 giorni per ritiro bovini fine ciclo = 1+ 1/7 + 1/30 + 1/60 + 1/30 = 1,22 mezzi pesanti giorno

Premesso che giù attualmente vengono impiegati per il trasporto mezzi similari a quelli ipotizzabili per le necessità del nuovo allevamento, e che vi sarà ovviamente un incremento nel transito a livello di quello esposto in precedenza, cortesemente si chiede vostro parere in merito alla transitabilità su via Colombare con i mezzi indicati

Firma

_____

Lì MASON VICENTINO data 24/06/2015

Il comune di Mason ha risposto con il parere favorevole che si allega, a condizione che siano autorizzati, da parte dell'ente proprietario della strada, l'ingresso e l'uscita dei mezzi dall'innesto con la S.P. 248-Marosticana, e riservandosi ovviamente la possibilità di imporre al bisogno alcune prescrizioni o limitazioni.

Si sottolinea al riguardo che già adesso vie è ingresso e uscita dei mezzi in prevalenza dalla Provinciale 248, per cui non vi è motivo di ritenere che via sia bisogno di altra esplicita autorizzazione. Per quanto riguarda eventuali riserve, esse riguardano il

tratto finale di accesso all'azienda  della lunghezza di 200 metri circa che risulta più stretto rispetto al resto del tracciato e che per tale motivo potrebbe usurarsi più intensamente rispetto al resto.

Si precisa che per quanto riguarda il traffico leggero, non si prevede alcun incremento rispetto all'attuale in quanto le figure esterne coinvolte nell'azienda sono le stesse che attualmente seguono sia l'allevamento avicolo di Quaresima Nico e sia l'allevamento di bovini da latte dell'azienda agricola Quaresima.

In definitiva si può dedurre che l'incremento di traffico che si andrà a determinare sarà di tipo sporadico su via Colombare (diversamente il comune non avrebbe dato parere favorevole) e irrilevante sulla strada provinciale 248 dove il traffico è stimabile in migliaia di veicoli/ora.

**9)posizione sito rispetto a prese acquedottistiche**

Come riscontrabile nell'elaborato tavola i1, la presa acquedottistica più vicina è sita a 1290 ml circa dall'insediamento, una distanza largamente inferiore alla fascia di rispetto di 200 metri stabilita per legge.

**10)integrare la relazione revisionale di impatto acustico**

Anche tali aspetti trovano risposta nel separato allegato elaborato dell' ing. acustico Luca Del Cengio a  cui si rimanda per ogni approfondimento del caso

**4)AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE NTEGRAZIONE**

Viene allegata copia aggiornata della schede **A**

Viene allegata copia aggiornata della schede **B**

Viene allegata copia editabile del Piano di Monitoraggio. Per le specifiche considerazioni in merito agli altri strumenti di pianificazione si rimanda a quanto esposto in precedenza

Per quanto riguarda il PMC (piano di monitoraggio e controllo) scheda B, tabella 1,8,1, si precisa che in effetti negli allevamenti di ovaiole non vengono o meglio non possono essere impiegati medicinali pena la loro trasmissibilità nelle uova. Si sottolinea che per prevenzione le galline arrivano in allevamento già vaccinate e non abbisognano quindi di altri particolari trattamenti con prodotti sanitari. Per quanto riguarda eventuali smaltimenti si sottolinea che la ditta è convenzionata con la ditta SAVI specializzata per il ritiro dei rifiuti anche pericolosi.

Per quanto riguarda il PMC scheda B tabella 1,4,1, si precisa che i locali di allevamento non vengono riscaldati in quanto vengono immessi animali adulti, e che pertanto non vi è necessità di combustibile per il riscaldamento dei locali di allevamento.

Lugo di Vicenza 30/07/2015

Dr.agr. Viero Alberto

ALLEGATO 1

PARERE VIABILITA’ COMUNE DI MASON

# COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

*Via G. Marconi, 56*
*36064 Mason Vicentino (VI)*
*Tel 0424-708120 – fax 0424-418350*
*PEC: masonvicentino.vi@cert.ip-veneto.net*

Mason Vicentino 27/07/2015
Prot. n. 5270

SPETT.LE QUARESIMA SOCIETA' AGRICOLA SS
Via Colombare n.23
**36064 MASON VICENTINO (VI)**

**OGGETTO**: Richiesta di parere in merito all'ampliamento dell'attività dell'azienda Quaresima Società agricola SS con sede in Mason Vicentino Via Colombare 23.

Con la presente, a risposta della nota del giorno 24/06/2015 (recepita al prot. n. 4707 in data 03/07/2015) relativa alla valutazione sulla transitabilità di mezzi pesanti in Via Colombare c/o l'azienda Quaresima Società Agricola SS, si esprime parere favorevole a condizione che siano autorizzati, da parte dell'Ente proprietario della strada, l'ingresso e l'uscita dei mezzi dall'innesto con la S.P. 248 – Marosticana.

Considerate le particolari caratteristiche strutturali di Via Colombare, il Comune di Mason Vicentino si riserva di imporre al bisogno, prescrizioni e/o limitazioni, nonché speciali cautele a tutela della sicurezza della circolazione veicolare e a garanzia della struttura stradale (Limiti di velocità, divieti di transito specifici, fideiussione).

Distinti Saluti

IL SINDACO
PAVAN dott. Massimo

***Responsabile del procedimento: Bozzetto dott. Luciano***

ALLEGATO 2

RENDER PAESAGGIO CON SKY LINE

7/27/2015 8:27
AREA DI SERVIZIO
IN COSTRUZIONE
NUOVA SUPERSTRADA
NUOVA SUPERSTRADA
PEDEMONTANA VENETA
EDIFICIO RURALE
DISABITATO
CHIESA VILLARASPA
NUOVA
PIANTUMAZIONE
NUOVA
STALLA AVICOLA
ZONA ARTIGIANALE MASON VIC.NO
ABITAZIONE
QUARESIMA
ALTRI EDIFICI
RURALI
ALTRI EDIFICI
RURALI

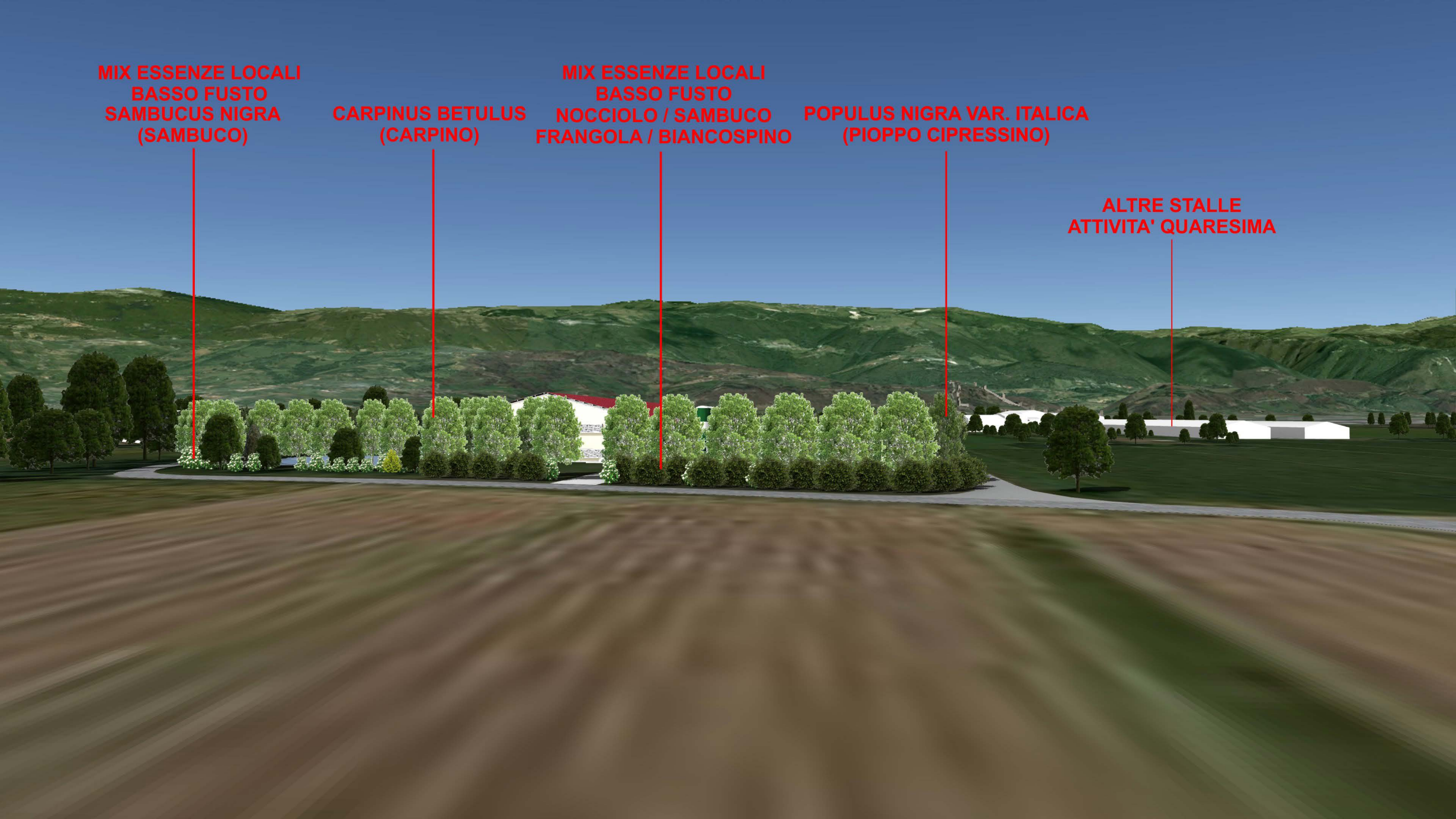
MIX ESSENZE LOCALI
BASSO FUSTO
SAMBUCUS NIGRA
(SAMBUCO)
CARPINUS BETULUS
(CARPINO)
MIX ESSENZE LOCALI
BASSO FUSTO
NOCCIOLO / SAMBUCO
FRANGOLA / BIANCOSPINO
POPULUS NIGRA VAR. ITALICA
(PIOPPO CIPRESSINO)
ALTRE STALLE
ATTIVITA' QUARESIMA

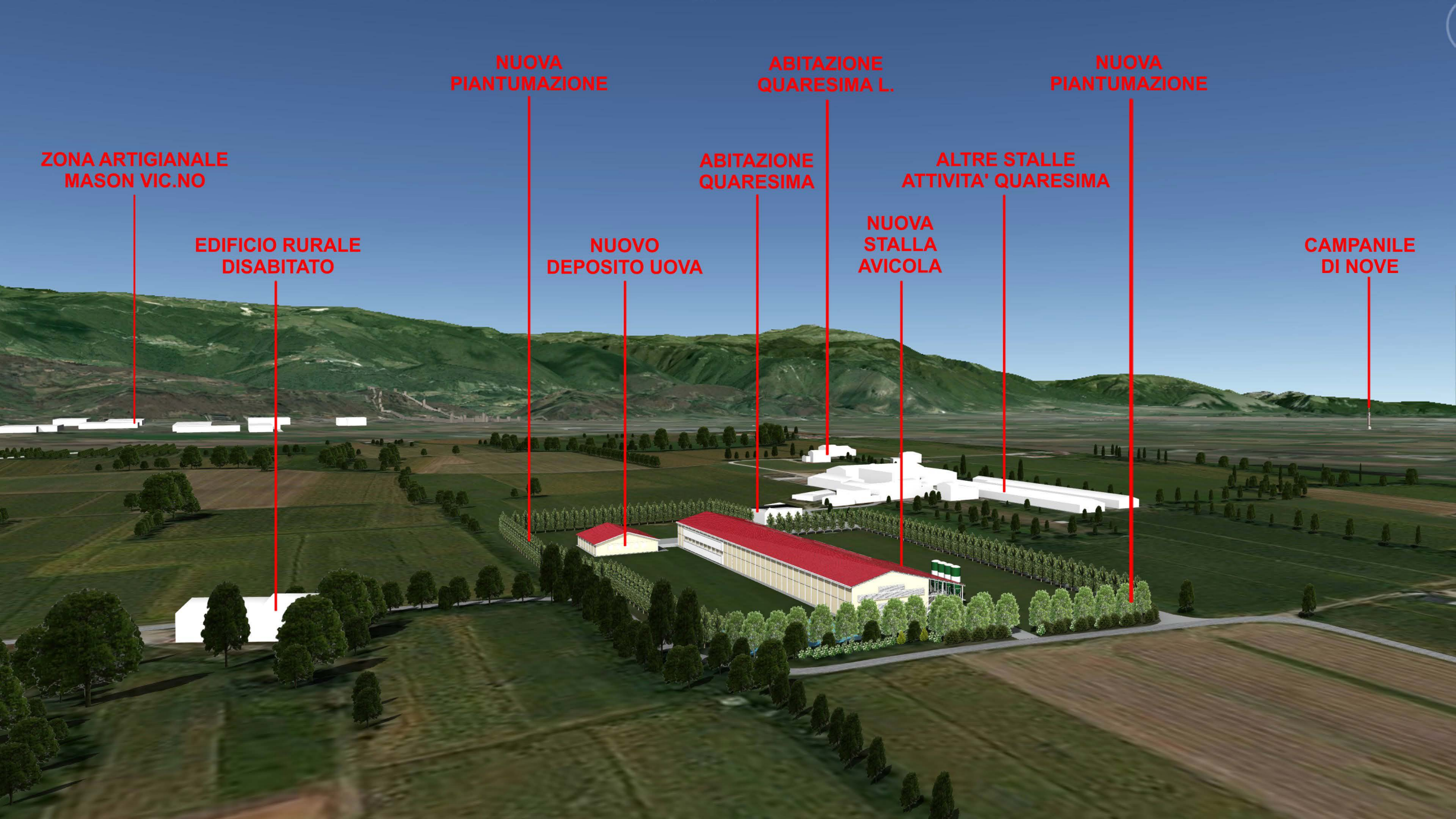
NUOVA PIANTUMAZIONE
ABITAZIONE QUARESIMA L.
NUOVA PIANTUMAZIONE
ZONA ARTIGIANALE MASON VIC.NO
ABITAZIONE QUARESIMA
ALTRE STALLE ATTIVITA' QUARESIMA
EDIFICIO RURALE DISABITATO
NUOVO DEPOSITO UOVA
NUOVA STALLA AVICOLA
CAMPANILE DI NOVE